

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il progetto di legge sull'elezione degli Uffici patriziali

(del 22 maggio 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'elezione degli Uffici patriziali non è disciplinata dalle vigenti disposizioni della LOP: questa legge si limita a fissare i principi della composizione organica e della nomina (fra le competenze dell'Assemblea) dell'Ufficio patriziale. Fino al 1. giugno 1954 (e cioè fino all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni) l'elezione degli Uffici patriziali era retta da parecchie disposizioni contenute nella legge cantonale del 10 febbraio 1877 sul voto segreto, dalle leggi cantonali 19 settembre 1872 e 12 settembre 1873 sulle elezioni e votazioni federali, in successive leggi introducenti modifiche a quelle testè citate (modifiche del 10 febbraio 1878, del 29 aprile 1879, ecc., ecc.) applicabili, secondo la giurisprudenza, in via analogetica, e infine da un decreto 15 novembre 1905 introducendo l'obbligatorietà delle buste ufficiali per tutte le votazioni, comprese quindi le elezioni patriziali. In assenza di determinate norme esplicite la materia non era tuttavia, evidentemente, disciplinata in modo chiaro e preciso: fu così che il Dipartimento dell'interno nel corso dei decenni e ogni volta all'epoca del rinnovo degli Uffici patriziali diramò, mediante circolari, le direttive sulla materia. Queste direttive, oltre a richiamare quelle norme applicabili « in via analogetica » citate più sopra, stabilivano determinate « norme » cui i Patriziati dovevano attenersi, e corrispondenti alle massime stabilite dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Commissione dell'Amministrativo formatesi di volta in volta sulla materia. (Cfr. circolare Dip. interni 14 ottobre 1916; F.U. 1920, pag. 1658; 1924, pag. 1459; 1928, pag. 1296; 1932, pag. 1660; 1936, pag. 1605; 1940, pag. 1703; 1944, pag. 1518; 1949, pag. 18; circolare Dip. interni 19 dicembre 1952).

Nel 1944 una mozione Zanolini invitava questo Consiglio a proporre opportune modifiche alla legge vigente, allo scopo di uniformare le disposizioni che regolano la nomina degli Uffici patriziali a quelle vigenti e disciplinanti l'elezione dei Municipi. Su questa mozione il Consiglio di Stato proponeva a cod. Gran Consiglio di pronunciarsi per un differimento della riforma delle leggi elettorali e della legge organica patriziale. Questo Consiglio era allora dell'avviso che si dovesse esaminare preliminarmente la questione a sapere se non si dovesse introdurre nella Costituzione il principio del voto proporzionale nella elezione delle Amministrazioni patriziali, così come la Costituzione stabiliva per gli organi comunali, e se il medesimo principio del voto proporzionale nelle elezioni patriziali non si dovesse introdurre in una legge relativa alle elezioni stesse. (Cfr. Raccolta de messaggi del Consiglio di Stato, anno 1944, Vol. II, No. 177).

In questo ordine di idee il primo progetto di legge sulle votazioni e sulle elezioni riservò un intero capitolo all'elezione degli Uffici patriziali, la cui nomina (secondo il progetto stesso) era basata sul sistema del voto proporzionale, con la presentazione di candidature, la formazione di gruppi e tutta quella analogica procedura stabilita dalla legge per l'elezione degli altri organi politici. (Cfr. Disegno di codice elettorale 1949 / Legge sulle votazioni e sulle elezioni, Tit. V Capo primo). Queste disposizioni però non raccoglievano il consenso della maggioranza di codesto Gran Consiglio, che ne decideva lo stralcio. (Cfr. Verbali G.C. 1946, sessione ord. autunnale, pag. 230 - Verbali G.C. 1950, sessione

ord. primaverile, pag. 10). In seguito la sospensione della pubblicazione del codice elettorale votata dal Gran Consiglio, per i noti motivi di ordine costituzionale, faceva sì che la soluzione del problema fosse differita ulteriormente.

Dal progetto di legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni preferimmo stralciare ogni norma riferentesi all'elezione degli Uffici patriziali: lo scrivente Consiglio, mutando l'avviso già espresso in occasione del rapporto sulla mozione Zanolini, fu infatti del parere che tutta la materia concernente la nomina degli Uffici patriziali esulasse da quella trattata dalle leggi elettorali e dovesse pertanto essere disciplinata separatamente. Per cui, con l'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1954 sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni sono state abrogate, come si disse, quelle disposizioni disciplinanti sin qui l'elezione degli Uffici patriziali. Attualmente quindi nessuna disposizione di legge esiste che regoli tali elezioni: occorre pertanto promulgare queste norme per far sì che il rinnovo degli Uffici patriziali (le prossime elezioni generali avverranno nel corso del 1957) avvenga su basi legali.

Non riteniamo di doverci dilungare sulla questione a sapere se le norme che regolano l'elezione degli Uffici patriziali debbano essere codificate nella LOP oppure attraverso una legge separata: questo Consiglio propende nettamente a favore della seconda soluzione, per motivi di tempo e soprattutto per ragioni di materia. L'introduzione nella LOP di determinate norme sull'elezione delle Amministrazioni patriziali comporterebbe una revisione parziale della legge stessa. Ora, da ogni parte si reclama a gran voce una revisione della legge organica patriziale: e il Dipartimento dell'interno si è già accinto a tale lavoro. Lavoro lungo e quantomai complesso: ed è quindi da chiedersi se sia opportuno introdurre talune disposizioni in una legge che dev'essere quanto prima sostituita da un'altra. Ma, abbiamo detto, soprattutto ragioni di materia suffragano la tesi per cui le norme concernenti l'elezione degli Uffici patriziali vengano codificate separatamente: una legge che regola tale materia è infatti una legge squisitamente procedurale, e quindi le sue norme non possono trovare sede opportuna in una legge organica che, come la legge organica comunale per il Comune, pone i principi, lo statuto organico secondo cui devono essere retti e funzionare gli organi del Patriziato.

Nel merito, un solo principio può essere oggetto di discussione di un certo interesse: ed è quello a sapere se il sistema di voto applicabile nelle elezioni degli Uffici patriziali debba rimanere quello tradizionale, a maggioranza assoluta oppure essere modificato in quello proporzionale.

A nostro avviso il sistema di voto deve rimanere quello a maggioranza assoluta. A parte il fatto che cod. Gran Consiglio ebbe già a esprimersi in tal senso, (V. verbali G.C.), molte ragioni stanno ancora a suffragio di questa tesi: si pensi avantutto che il sistema del voto proporzionale discende essenzialmente da un concetto *politico*, dove non tanto la persona del candidato, quanto l'importanza del gruppo, del partito come tale, con la sua dottrina e i suoi programmi, tende ad affermarsi. Ora, non vi è chi non veda come questa base politica faccia materialmente difetto nel nostro Patriziato, che non ha come il Comune funzioni politiche, ma funzioni essenzialmente economiche. Sarebbe pertanto contrario all'essenza stessa del Patriziato l'introdurre il sistema del voto proporzionale, e quindi far sì che l'elezione dell'Amministrazione patriziale si basi su concetti politici estranei al Patriziato medesimo.

Per tali considerazioni vi proponiamo di mantenere, nelle elezioni patriziali, il sistema tradizionale e cioè a maggioranza assoluta.

Nel progetto di legge che vi sottoponiamo non vi sono disposizioni o problemi nuovi: in sostanza alcune disposizioni sono la codificazione di quella prassi giurisprudenziale del giudice amministrativo formatasi sulla materia nel corso di decenni; altre disposizioni rispecchiano invece quelle già contenute nelle vecchie cennate leggi del 1872, del 1877 ecc. e abrogate dall'entrata in

vigore della legge elettorale; altri disposti di natura procedurale (specie circa la tenuta del verbale dell'elezione, i titoli di nullità delle schede, la definizione della maggioranza assoluta, della maggioranza relativa, dei sorteggi in caso di incompatibilità, del diritto di opzione, ecc.) sono analoghi a quelli stabiliti dalla vigente legge elettorale per le altre elezioni.

Abbiamo tuttavia preferito riportare separatamente le norme medesime in questa legge, per evitare quanto si è fatto sinora in questa materia: e cioè il richiamo dell'applicabilità « per analogia » delle disposizioni concernenti le elezioni comunali a quelle patriziali: modo di interpretazione giurisprudenziale quanto mai discutibile specie nel campo del diritto pubblico.

Unica novità sostanziale per il rispetto al passato, è quella concernente la elezione del presidente dell'Ufficio patriziale. Secondo le norme sin qui vigenti infatti il presidente viene eletto nello stesso scrutinio, per cui si eleggono i membri e i supplenti. Per ragioni di natura pratica, e soprattutto per far sì che l'elezione del presidente dell'Ufficio avvenga fra quelle persone che precedentemente sono state elette alla carica di membro dell'Ufficio, così come in sede comunale l'elezione del sindaco avviene fra quei candidati che prima sono stati scelti quali municipali, abbiamo previsto nel progetto che l'elezione del presidente avvenga in modo distinto da quella dei membri e dei supplenti dell'Ufficio. Tale elezione potrà avvenire nella stessa Assemblea che ha proceduto preliminarmente alla elezione dei membri e dei supplenti, se l'Ufficio è stato eletto tacitamente, oppure la domenica successiva se vi è stata votazione.

Altre differenze introdotte dal progetto rispetto al passato sono di minore importanza e per questo tralasciamo di elencarle nel presente messaggio: su di esse potremo dare di viva voce agli onorevoli membri della Sovrana Rappresentanza quelle delucidazioni che fossero da loro ritenute necessarie.

Questi sono in sostanza i motivi che stanno alla base del disegno di legge che vi alleghiamo e che vi proponiamo di adottare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Vice-Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Galli

LEGGE
sull'elezione degli Uffici patriziali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 22 maggio 1956 n. 625 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Campo d'applicazione

La presente legge si applica all'elezione degli Uffici patriziali cui compete l'amministrazione dei patriziati, di squadre, di degagne e di simili corpi patriziali a' sensi della legge organica relativa.

§. Sono riservate le norme speciali della legge organica patriziale relativa agli Uffici patriziali eletti secondo consuetudini anteriori.

Art. 2.

Modo di elezione

L'elezione degli Uffici patriziali ha luogo in occasione della seconda Assemblea patriziale ordinaria alla data stabilita dal regolamento patriziale, a scrutinio segreto, per scheda e con busta ufficiale, con il sistema della maggioranza assoluta.

L'Assemblea elegge prima i membri dell'Ufficio patriziale, poi nomina il presidente, che deve essere scelto fra i membri eletti.

Art. 3.

Preliminari nell'elezione degli Uffici patriziali

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea che deve procedere all'elezione mediante risoluzione da pubblicare nei modi e nei termini stabiliti dalla legge organica patriziale.

a) **convocazione dell'Assemblea**

La trattanda relativa all'elezione deve risultare dalla risoluzione di convocazione, con l'indicazione del numero dei candidati da eleggere e dell'orario, determinato dall'Ufficio patriziale secondo il numero degli aventi diritto di voto, durante il quale sarà aperto lo scrutinio.

Art. 4.

b) **presentazione delle candidature**

Nelle elezioni patriziali non si fa luogo a presentazione di liste.

Le proposte di candidati devono essere formulate, oralmente o per iscritto, da uno o più patrizi, nell'Assemblea che procede all'elezione e in ogni caso prima che si proceda allo scrutinio.

I candidati devono essere designati con nome, cognome e paternità.

I nomi dei candidati proposti vengono affissi, per cura del presidente dell'Assemblea, nel locale dove si svolge l'elezione.

Art. 5.

Elezione in forma tacita

Se il numero dei candidati proposti non supera quello degli eleggendi, la votazione non ha luogo, e tutti i candidati vengono proclamati eletti.

Art. 6.

Le buste per le elezioni patriziali sono quelle ufficiali.
Esse sono fornite a prezzo di costo dall'Archivio dello Stato.

Materiale di voto

a) busta ufficiale

Art. 7.

La scheda per le elezioni patriziali è una scheda in bianco.

b) scheda

Essa deve contenere, oltre alla data dello scrutinio, la designazione dell'elezione per cui deve servire e un numero di linee uguale a quello degli eleggendi, con la suddivisione tra membri e supplenti.

La scheda va racchiusa nella busta ufficiale.

Art. 8.

L'Ufficio patriziale deve mettere a disposizione dei votanti, nel locale dove si svolge lo scrutinio, le schede bianche e le buste ufficiali.

c) distribuzione del materiale di voto

E' facoltativa la distribuzione, da parte dell'Ufficio patriziale, del materiale di voto ad ogni fuoco patrizio.

Art. 9.

Nelle elezioni patriziali è obbligatoria l'urna destinata a ricevere il voto degli elettori.

Urna

Prima dell'inizio dello scrutinio, l'Ufficio presidenziale constata che l'urna sia completamente vuota, dopodichè essa viene chiusa a chiave per tutto il tempo dello scrutinio.

Art. 10.

L'Ufficio presidenziale dell'Assemblea, composto del presidente e dei due scrutatori in qualità di membri, presiede alle operazioni di scrutinio e di spoglio.

Operazioni di scrutinio e di spoglio

Esso ha il compito di assicurare la regolarità delle operazioni relative all'elezione, di pronunciarsi sulla validità delle schede, di eseguire la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati, di procedere alla proclamazione degli eletti rilasciando loro le credenziali.

a) Ufficio presidenziale

Il segretario del Patriziato funge da segretario dell'Ufficio presidenziale durante l'elezione.

Art. 11.

L'Ufficio presidenziale deve tenere, sul registro dei verbali delle Assemblee, il verbale dell'elezione.

b) verbale

Il verbale deve contenere :

- a) lo svolgimento cronologico dello scrutinio e dello spoglio;
- b) l'elenco dei patrizi partecipanti alla votazione;
- c) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio;
- d) le decisioni dell'Ufficio succintamente motivate;
- e) i risultati dell'elezione;
- f) la proclamazione dei risultati.

Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio presidenziale e dal segretario.

Art. 12.

c) spoglio

Terminato lo scrutinio, l'Ufficio presidenziale procede allo spoglio.

Sono autorizzati ad assistere allo spoglio, oltre ai membri dell'Ufficio presidenziale e al segretario, uno o due patrizi che l'Ufficio presidenziale è autorizzato a scegliere quale personale ausiliario per le operazioni medesime.

Art. 13.

d) conteggio
delle schede
e dei voti

Si procede allo spoglio contando dapprima le buste rinvenute nell'urna e verificando se il loro numero corrisponde a quello dei votanti.

In seguito le schede vengono estratte a una a una e numerate: su di esse l'Ufficio presidenziale si pronuncia immediatamente a maggioranza assoluta, classificandole in schede valide, schede nulle e schede in bianco.

Il numero progressivo delle schede nulle dev'essere messo a verbale con l'indicazione, per ogni scheda, dei motivi della decisione dell'Ufficio presidenziale.

L'Ufficio presidenziale accerta poscia, elencandoli separatamente, i voti ottenuti dai singoli candidati alla carica di membro e di supplente.

Le schede così ripartite vengono racchiuse e sigillate in plichi separati.

Art. 14.

Nullità delle
schede

Sono nulle:

- a) le schede che portano segni di riconoscimento o contenute in buste riferentisi ad altre votazioni o recanti segni di riconoscimento;
- b) le schede racchiuse in buste contenenti scritti o cose estranei all'elezione;
- c) le schede non racchiuse nelle buste ufficiali;
- d) le schede che recano indicazioni, qualifiche o diciture estranee all'elezione;
- e) le schede illeggibili;
- f) le schede multiple; se però sono due sole, invariate e identiche, una di esse sarà ritenuta valida;
- g) le schede che portano un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi;
- h) le schede che portano il nome di persona che non sia fra i candidati;
- i) le schede che portano più di una volta il nome di un candidato.

Art. 15.

Maggioranza
assoluta

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che hanno ottenuto maggior numero di voti e che hanno raggiunto la maggioranza assoluta.

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno una unità a quello delle schede valide e computabili.

Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede in bianco e le schede nulle non sono computate.

Art. 16.

In caso di parità di voti tra due o più candidati, la elezione viene determinata per sorteggio. **Parità di voti**

Art. 17.

Ultimate le operazioni di spoglio, il presidente dell'Ufficio procede pubblicamente alla lettura del verbale e alla proclamazione degli eletti rilasciando loro le credenziali. **Proclamazione dei risultati e degli eletti**

Copia del verbale di proclamazione viene trasmessa al Giudice di pace per la delazione del giuramento o della promessa solenne.

Art. 18.

Per quei candidati che non avessero raggiunto la maggioranza assoluta nel primo scrutinio, si ripete lo scrutinio la domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa: sono eletti in tal caso i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. **Secondo scrutinio: maggioranza relativa; ritiro di candidati prima del secondo scrutinio**

Se nel secondo scrutinio si constata parità di voti fra due o più candidati l'elezione viene determinata per sorteggio.

Le Assemblee patriziali per il secondo scrutinio sono convocate dal membro che funge da presidente ad interim.

Nel secondo scrutinio si può votare limitatamente a quelle persone la cui candidatura venne posta al primo scrutinio e che non riuscirono elette.

Ogni candidato può ritirare la propria candidatura entro le ore 18 del giorno successivo al primo scrutinio.

Se per tale ritiro il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi, l'elezione avviene in forma tacita.

Art. 19.

Se risultano eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. **Incompatibilità per parentela**

In caso di parità di voti l'elezione viene determinata per sorteggio. **a) nelle elezioni generali**

Art. 20.

Se si verifica incompatibilità per parentela in seguito a una elezione complementare la priorità spetta a chi è già in carica. **b) nelle elezioni complementari**

Art. 21.

Risultando eletti un candidato alla carica principale e un supplente in grado di parentela incompatibile si esclude il supplente. **c) tra membri e supplenti**

Art. 22.

Eletti tutti i membri dell'Ufficio patriziale, si procede alla elezione del presidente, che deve essere scelto fra gli stessi membri. **Elezione del presidente**

L'elezione ha luogo la medesima domenica se l'Ufficio è stato eletto tacitamente, la domenica successiva se vi è stata votazione.

Alla elezione del presidente si applicano per analogia le norme che regolano la nomina dell'Ufficio patriziale.

Art. 23.

Presidente ad interim

Prima dell'elezione del presidente ne disimpegna le funzioni il membro dell'Ufficio che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più membri o in caso di elezione tacita, disimpegna le funzioni il presidente in carica nel precedente quadriennio, se figura fra gli eletti e, in caso contrario, il membro più anziano per carica, subordinatamente per età.

Se tutti i membri sono di nuova elezione, disimpegna le funzioni di presidente provvisorio il membro più anziano per età.

Art. 24.

Custodia e distribuzione del materiale

Il materiale delle elezioni patriziali, dopo lo spoglio, deve essere chiuso in plico sigillato e firmato dai membri dell'Ufficio presidenziale.

Esso è custodito dall'Ufficio patriziale e distrutto dopo un mese sotto sorveglianza di quest'ultimo.

Nel caso di ricorso, il materiale dell'elezione viene tenuto a disposizione del Consiglio di Stato e inviato a quest'ultimo ove fosse richiesto.

La distruzione del materiale in caso di ricorso avviene entro un mese dall'intimazione della decisione definitiva.

Art. 25.

Opzione

L'Ufficio presidenziale nel procedere alla proclamazione fissa un termine di quindici giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile con quella di presidente, membro o supplente dell'Ufficio patriziale per esercitare il loro diritto di opzione.

Se l'eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

Il giuramento o la promessa solenne equivalgono a opzione.

Art. 26.

Vacanza o successione

Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, si procede all'elezione del subentrante come in caso di elezioni generali, nei termini fissati dall'Ufficio patriziale.

Art. 27.

Disposizione finale

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.